

TI_GERICHTE 17.2001.60 vom 4. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.60

FR: TI_GERICHTE 17.2001.60 du 4 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.60 del 4 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare un censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicono in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

E. 3

La presidente della Corte delle assise correzionali ha accertato anzitutto, nel caso in esame, che lo strumento usato dalla polizia il 4 dicembre 1999 (Multanova "6F") era stato controllato il 14 luglio 1999 dal Servizio svizzero di verifica (SVS), aveva un certificato di validità fino al luglio del 2000 (act. 3 TPC), e appartiene all'ultima generazione degli apparecchi cronometrici. Munito di autodiagnosi, esso interrompe automaticamente il funzionamento in caso di disturbi, sicché per il suo alto grado di tecnologia e affidabilità il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ritiene superflue le corse di controllo che servivano prima per verificare la scelta dell'ubicazione e la verifica dei risultati (sentenza, pag. 5). Ricordato il rispetto delle istruzioni federali da parte della polizia, la prima giudice ha escluso un difetto dello strumento. Pur dando atto che nel certificato di omologazione la VW "New Beetle 2.0" (85 kW) con cambio manuale risulta raggiungere una velocità massima di 185 km/h (act. 1), essa ha ritenuto che ciò non sia decisivo, segnatamente nel caso in cui – come ha confermato anche un responsabile tecnico dell'_____ (act. 5 prodotto al dibattimento) – la strada sia in discesa, la velocità massima potendo essere allora ampiamente superata. E in concreto, come aveva confermato un agente di polizia (act. 3), la tratta percorsa dal veicolo era effettivamente in discesa. D'altro canto – ha continuato la presidente della Corte

– nella corrispondenza intercorsa con l'autorità amministrativa l'accusato non ha mai contestato che la strada fosse in pendenza. Solo al dibattimento egli ha tentato di ridimensionare ciò, facendo presente che in realtà la strada era in falsopiano. Sia come sia, ha soggiunto la prima giudice, non può essere seriamente contestato che chi si immette in autostrada a _____ verso sud viaggia in discesa, tant'è che _____ si trova a 715 m s/m, mentre _____ è a 391 m s/m. Nel suo complesso la strada è perciò in notevole pendenza e un eventuale falsopiano non avrebbe ridotto sensibilmente la velocità del mezzo (sentenza, pag. 6). Che il ricorrente circolasse a una velocità chiaramente superiore al consentito risulta dipoi da una precisazione del sergente _____, del 13 gennaio 2000, nella quale egli ha dichiarato che al momento del fermo l'accusato gli ha detto che stava provando la velocità massima della vettura (act. 3). Né il prevenuto ha mai negato tale circostanza prima di comparire in aula, limitandosi a sostenere che un'affermazione del genere non è una prova per revocargli una licenza di condurre (act. 5). La sua negazione al dibattimento non appariva dunque credibile. Tutto ciò posto, la presidente della Corte non ha ravvisato seri motivi per mettere in dubbio la misurazione dell'apparecchio radar.

E. 4

Il ricorrente si diffonde anzitutto in alcune considerazioni sull'affidabilità degli apparecchi radar in genere, e in particolare sul certificato rilasciato il 14 luglio 1999 dal Servizio svizzero di verifica circa il corretto funzionamento del Multanova “6F” usato in concreto dalla polizia. Pur ammettendo che il convincimento sull'esatta misurazione del radar può apparire legittimo, egli adduce che tale certezza non è data nel caso specifico, viste le prove da lui offerte, le quali permettono di concludere che l'apparecchio ha funzionato male. A suo parere la velocità registrata è fuori di ogni ragionevole logica, ove si consideri che l'automobile non era modificata né elaborata. In nessun caso un tribunale poteva perciò darvi credito senza eccedere nel proprio potere di apprezzamento. Così argomentando, il ricorrente disconosce tuttavia che un semplice richiamo a prove liberatorie non basta per ritenere manifestamente insostenibile il convincimento cui è giunta in concreto la presidente della Corte valutando gli indizi evocati dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 2 e 3). Su questo punto il ricorso non è sufficientemente sostanziato.

E. 5

Ricordati i dati tecnici della sua vettura, il ricorrente si sofferma sulla considerazione della Corte di assise, fondata anche sull'attestazione di un responsabile dell'_____, secondo cui il tratto in discesa percorso nell'imminenza del controllo radar avrebbe consentito di superare anche abbondantemente la velocità di 185 km/h indicata nel certificato di omologazione. Egli rileva che il documento rilasciato dall'_____ è stato prodotto soltanto al dibattimento, ciò che gli ha impedito di analizzarlo con calma. Egli non risulta però avere eccepito una limitazione dei diritti della difesa nel corso del dibattimento. Non può pertanto dolersene ora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Il ricorrente fa valere inoltre che importante non è tanto stabilire se in un tratto in discesa si possa raggiungere una velocità superiore a quella dichiarata dalla Casa, quanto stabilire in che misura tale velocità possa essere superata per rapporto alla pendenza della strada. Egli fa notare che il responsabile dell'_____ si è limitato a enunciare un principio della fisica, ma non ha affermato che in discesa la velocità massima possa essere superata “ampiamente”. Il suo veicolo, poi, era di recente immatricolazione e quindi non ancora in grado di offrire il massimo delle prestazioni. Le argomentazioni testé riassunte denotano palese natura appellatoria e non bastano a connotare l'arbitrio in cui sarebbe caduta la prima Corte ritenendo che la velocità

di 197 km/h rilevata dal radar non era la risultante di un errore dell'apparecchio. Ritenere che un veicolo in discesa, lanciato in autostrada, possa anche superare del 10% la velocità massima riportata nel certificato di omologazione è un ragionamento empirico e fors'anche discutibile. Non offende tuttavia i più elementari principi della logica e dell'equità se si pensa che nella fattispecie l'automobile non risultava dotata di un limitatore di velocità, che l'apparecchio radar (dell'ultima generazione) era stato da poco controllato e che, stando alle dichiarazioni dell'agente che ha proceduto al fermo del veicolo, lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver voluto provare la velocità massima dell'auto (sentenza, pag. 9). Certo, il ricorrente nega un fatto del genere. Senza cadere in arbitrio la prima Corte poteva però credere all'agente dopo avere accertato che in sede amministrativa l'imputato non aveva mai messo in dubbio tale ammissione, ma si era limitato a obiettare che quanto detto all'agente non costituiva una prova per revocargli la licenza di condurre (act. 5). Nella misura in cui è sufficientemente motivato, il ricorso si rivela perciò destinato all'insuccesso.

E. 6

Il ricorrente torna sulla pendenza del tratto d'autostrada percorso, ripetendo che, indipendentemente dalla discesa, non è ragionevole accertare una velocità superiore di quasi 20 km/h rispetto ai dati forniti dal costruttore. Ancora una volta però egli non sostanzia alcun arbitrio. Si rinvia pertanto al considerando che precede.

E. 7

Da ultimo il ricorrente fa valere che il cumulo della pena detentiva di 30 giorni (sospesa condizionalmente) con la multa di fr. 1'000.– inflittagli dalla Corte di assise appare manifestamente esagerata. Se non che, egli non spende una parola a sostegno della propria censura e non spiega perché la prima Corte avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo l'infrazione grave al punto da dover essere sanzionata con una pena privativa della libertà e con la multa. Tanto meno egli illustra perché la condanna irrogatagli lederebbe la parità di trattamento per rapporto alla sentenza – evocata dalla prima Corte (pag. 8) – con cui il 19 dicembre 2000 la Corte delle assise correzionali di _____ ha irrogato a un conducente che aveva superato di 40 km/h la velocità consentita in autostrada 45 giorni di detenzione (art. 90 cpv. 2 LCStr e 50 cpv. 2 CP). Nemmeno in prima sede, per altro, l'imputato aveva ritenuto di esprimersi sulla commisurazione della pena proposta dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 3). Carente di motivazione, il gravame sfugge perciò anche su questo punto a un esame di merito.

E. 8

Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino; – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale II

presidente

Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.